

TRIBUNALE ROMA

10 DICEMBRE 2003

GIUDICE: MELONI

IMPUTATO: F.B.

Dati personali

- Comunicazione a terzi di situazione debitoria
- Nozione di « svolgimento di attività economiche »
- Reato • Insussistenza.

La nozione di svolgimento di attività economica di cui all'art. 20 L. 675/96 comprende anche

la esposizione debitoria di un soggetto nei confronti di un istituto di credito. Non integra pertanto il reato di cui all'art. 35 L. 675/96 il funzionario di banca che comunichi al terzo l'esistenza di tale esposizione al fine di giustificare il diniego della concessione di un mutuo ipotecario stante la posizione debitoria del terzo datore di ipoteca.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — F.B., imputato del reato a lui ascritto nel capo d'imputazione riportato in epigrafe, è stato citato a giudizio davanti a questo Tribunale con decreto ritualmente notificato emesso dal Pubblico Ministero in data 26 novembre 2002.

All'udienza fissata per il dibattimento in data 11 marzo 2003 sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Nelle successive udienze si è proceduto all'esame dei testi e dell'imputato presente. All'udienza del 10 dicembre 2003 le parti hanno quindi precisato le conclusioni sopra riportate.

La vicenda di cui all'odierno dibattimento trae origine dalla denuncia sporta dalle parti civili F.U. e C.D. nei confronti dell'odierno imputato. In particolare il F., escusso in dibattimento all'udienza del 17 settembre 2003, ha esposto di aver stipulato con L.L. nella primavera del 1999 un compromesso per la compravendita di un immobile sito in Sardegna, località Palau, di proprietà del medesimo F. e della moglie C.D., per il prezzo di 160 milioni di lire.

In base agli accordi intervenuti tra le parti, il possesso dell'immobile passava immediatamente all'acquirente L. mentre il prezzo, previa corre-

* Sull'art. 35 della L. 675/96 (ora sostituito dall'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) v. il commento di G. CORRIAS LUCENTE, in GIANNANTONIO-LOSANO-ZENOVICH, *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/96*, II ediz., 1999, p. 488; nonché sulla novellazione dell'articolo EAD. *La recente riforma delle norme penali a tutela della riservatezza informatica*, in questa *Rivista* 2002, 295. V. inoltre M. MANTOVANI, *Le fattispecie penali della L. n. 675/96 e le posizioni di garanzia*, in questa *Rivista* 2000, 567.

Sull'art. 167 D.Lgs. 196/03 v. A. MANNA, *Il quadro sanzionatorio penale e amministrativo del Codice sul trattamento dei dati personali*, in questa *Rivista* 2003, 115.

Per alcuni precedenti sull'art. 35 L. 675/96 v. Trib. Cremona 13 settembre 2002, in

Rass. dir. farm. 2002, 467; Trib. Ivrea 19 aprile 2002, in *Cass. pen.* 2002, 2056 con nota di R.B. LAIOTTA; Trib. Pescara 5 ottobre 2000, in *Cass. pen.* 2001, 2813, con nota di C.F. GROSSO, *Una interessante sentenza di non luogo a procedere in tema di pubblicazioni di dati personali da parte del giornalista*; nonché in *Giur. merito* 2001, 126 con nota di C. RIVIEZZO, *In tema di trattamento illecito di dati personali ed attività giornalistica*; Pret. Palermo 4 febbraio 1999, in questa *Rivista* 2000, 299 con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Archivio informatico e violazione della legge sulla privacy*.

Per un caso di accertamento incidentale della violazione dell'art. 35 v. Trib. Orvieto 23 novembre 2002, in questa *Rivista* 2003, 333.

sponsione di un acconto, avrebbe dovuto essere saldato successivamente mediante mutuo bancario. Tuttavia il L. nell'autunno 1999 aveva reso noto al F. che la Banca di Roma, alla quale si era rivolto per stipulare il mutuo, non intendeva concedere alcun prestito a causa della complessa situazione debitoria dei venditori nei suoi confronti. In particolare il direttore dell'agenzia, F.B., rispondendo per iscritto con lettera in data 1 ottobre 1999 alle richieste del L. aveva comunicato a quest'ultimo che « esaminata la complessa situazione debitoria nei confronti del nostro Istituto della parte datrice di ipoteca, non si ravvisano le condizioni allo stato attuale, per la concessione di quanto richiesto ».

Il L., ricevuta tale lettera dalla Banca di Roma, aveva deciso di recedere dalla compravendita dell'immobile comunicando al Finestauri la propria intenzione di non procedere più all'acquisto, tanto che le parti, che già prima della firma del compromesso si conoscevano ed intrattenevano rapporti di amicizia, decisero di firmare una transazione e risolvere consensualmente il contratto.

Così sintetizzata la vicenda di cui al capo d'imputazione, osserva il giudicante che all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in particolare dalle dichiarazioni dei testi, è emerso che nessuna responsabilità appare addebitata al F. per il reato a lui contestato.

Occorre anzitutto premettere che, secondo le dichiarazioni della stessa parte civile F., l'esposizione debitoria del medesimo nei confronti della Banca di Roma si aggirava intorno ai trecentocinquanta milioni. Precisamente il F., ha riferito che il conto corrente, intestato alla moglie C.D., aperto presso la Banca di Roma, agenzia di Piazza Annibaliano, presentava uno scoperto per la somma sopra indicata e che presso la medesima agenzia erano stati depositati titoli per circa 600 milioni intestati ai familiari (fratello e madre) del F.

Il F. ha dichiarato che, prima dell'accaduto, aveva presentato alla Banca un piano di rientro, secondo il quale 200 milioni sarebbero stati ricavati dalla vendita di un terzo dei titoli depositati, mentre i restanti 150 milioni circa sarebbero rientrati con il prezzo di compravendita dell'appartamento alienato al L.

Da quanto sopra emerge che, effettivamente, sussisteva una situazione debitoria del Finestauri nei confronti dell'Istituto e che pertanto il contenuto della lettera in data 1 ottobre 1999 a firma di F. corrisponde a verità.

Ciò posto deve subito essere chiarito che, nell'odierno dibattimento, non spetta al giudicante esprimere una valutazione in ordine al comportamento della Banca di Roma ed alla fondatezza dei motivi che hanno indotto l'Istituto di credito a negare il mutuo garantito da ipoteca su immobile di proprietà del F.

Appare infatti evidente che il suddetto Istituto aveva la facoltà di decidere liberamente, in piena autonomia, se erogare o meno il mutuo richiesto alla luce della situazione patrimoniale e debitoria del F. e del L., non ravvisandosi alcuna violazione di norme di legge attualmente in vigore, che prevedano un obbligo della Banca di accordare o negare un mutuo immobiliare in presenza di condizioni predeterminate.

Nel vigente sistema economico e normativo, la valutazione dell'Istituto di credito è pienamente discrezionale e rimessa ai suoi organi dirigenti, così come il L. ben poteva, nella sua piena autonomia, rivolgersi ad altro Istituto di credito, tra i tanti presenti sul mercato, che probabilmente gli avrebbe accordato il mutuo richiesto. Tale premessa appare necessaria in

quanto la difesa della parte civile ha particolarmente tenuto a dimostrare l'arbitrarietà del comportamento della Banca, identificando la volontà di quest'ultima con quella dell'imputato, quasi volendo addebitare al medesimo in proprio le valutazioni e le scelte operate dall'Istituto di credito, ritenute abusive, immotivate e fonte di grave danno.

Tuttavia la tutela del F. in ordine ai danni patrimoniali subiti per l'asserita arbitrarietà della decisione della Banca di Roma ed all'eventuale lesione di un proprio diritto o interesse avrebbe trovato più appropriata sede davanti ad un giudice civile, non potendo certo essere addebitate all'imputato le scelte discrezionali dell'Istituto.

Infatti è emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato F. non ha preso parte in alcun modo alla decisione di negare al L. il mutuo richiesto, decisione adottata dalla sede centrale superiore, non rientrando del resto nei poteri di un direttore di agenzia, come risulta alla comune esperienza di chiunque nella stragrande maggioranza dei casi, stabilire se erogare o meno un mutuo fondiario di una certa entità.

La teste B.R. ha definitivamente chiarito a tale proposito che l'agenzia alla quale si era rivolto l'aspirante mutuatario aveva svolto un'istruttoria sulla situazione patrimoniale delle parti e, sulla base degli elementi sfavorevoli e favorevoli raccolti, aveva chiesto un parere sulla opportunità di concedere o meno quanto richiesto all'Ufficio Istruttoria fidi. La decisione definitiva è stata però adottata proprio da tale ufficio, tanto che nel testo della lettera in data 1 ottobre 1999, di cui all'imputazione, è stato letteralmente ricopiato il parere dell'Ufficio Istruttoria Fidi.

È noto, a tale proposito, che alcuni istituti di credito, tra i quali la Banca di Roma, procedono ad iscrizione di ipoteca sull'immobile per il quale viene chiesto il mutuo da parte dell'acquirente, prima della stipula del contratto di compravendita tra le parti, e conseguentemente l'erogazione della somma richiesta a titolo di mutuo avviene nei confronti del terzo datore di ipoteca e cioè il venditore, che riceve quindi la somma direttamente dalla Banca, della quale poi rilascia quietanza all'acquirente nell'atto di compravendita.

Evidentemente la Banca, nella fattispecie, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per versare direttamente al F. l'importo richiesto a titolo di mutuo, oppure ha temuto eventuali azioni revocatorie, come dichiarato dal teste L.L., e tale scelta, come già detto, non può essere in alcun modo oggetto di valutazione nel presente giudizio.

Del resto parimenti estranea al presente giudizio è ogni considerazione sulla transazione stipulata tra F. e L. che hanno deciso di risolvere consensualmente il compromesso sebbene, da un punto di vista strettamente legale, il F. ben poteva pretendere l'adempimento dell'obbligazione dall'acquirente che probabilmente avrebbe ottenuto da altra Banca quanto richiesto.

Lo stesso L.L., a tale proposito, ha dichiarato che dopo aver appreso il rifiuto della Banca di Roma ad erogare il mutuo da lui richiesto, era stato informato dai legali da lui consultati che non aveva diritto di risolvere il contratto con il F. e che, in caso di disaccordo con quest'ultimo, avrebbe potuto perdere i sessanta milioni pagati a titolo di caparra.

Passando ad esaminare più specificamente la posizione dell'imputato F. occorre considerare che, dall'istruttoria dibattimentale, è emerso che il L. aveva sollecitato per iscritto una risposta a in ordine al diniego della Banca alla richiesta di mutuo da lui avanzata e ciò in quanto, presumibil-

mente, intendeva premunirsi da eventuali problemi legali nei confronti del venditore. Lo stesso L. ha dichiarato a tale proposito: « Ho preso carta e penna ed ho scritto alla Banca di Roma per avere chiarimenti sul fatto che non mi fosse dato questo mutuo ».

Appare quindi evidente che la Banca, e per lei il funzionario F., aveva il dovere di fornire una risposta al L., e giustificare il proprio diniego che altrimenti sarebbe apparso arbitrario ed immotivato. Il L., quale parte richiedente il mutuo, appare nella vicenda un soggetto qualificato il quale aveva ogni diritto di conoscere l'esatto motivo per cui la Banca intendeva negargli il mutuo richiesto e ciò anche alla luce dell'art. 20 lettera e) legge 675 del 31 dicembre 1996 il quale consente la comunicazione di dati personali da parte di enti o privati se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Un'interpretazione estensiva di tale articolo appare doverosa nella fattispecie, a meno che non si voglia negare il diritto dell'aspirante mutuatario di conoscere l'iter istruttorio e la risposta definitiva della Banca la quale è comunque tenuta, pur nella discrezionalità delle proprie decisioni, a operare scelte oggettive e trasparenti. Lo stesso teste di parte civile G.E., funzionario della Banca di Roma, ha dichiarato che l'Istituto di credito, se espressamente sollecitato come nel caso specifico, comunica per iscritto le informazioni relative alla richiesta di mutuo avanzata e gli eventuali motivi del diniego.

Nella fattispecie il F. aveva dunque l'onere di giustificare le ragioni del comportamento della Banca nei confronti del L. che aveva richiesto una precisa risposta alla propria istanza, non potendo negarsi a quest'ultimo il diritto di conoscere i veri motivi del diniego alla propria richiesta.

Né il contenuto della lettera in data 1 ottobre 1999 appare particolarmente lesivo del diritto del F. alla tutela della propria riservatezza, apparendo al contrario conciso e generico.

Manca dunque nel comportamento contestato al F. ogni dolo specifico necessario ad integrare la fattispecie criminosa a lui contestata posto che deve ritenersi, dagli elementi di prova raccolti, che alcun fine di trarne profitto o di recare ad altri un danno sia ravvisabile nell'aver reso noto al L. i motivi che impedivano l'erogazione del mutuo. Infatti, posto che il F. non ha mai conosciuto personalmente nessuno dei protagonisti dell'odierna vicenda, non è dato vedere quale profitto poteva ricavare per sé il F. dalla comunicazione al L. parte interessata, di doverose notizie in ordine alla pratica di mutuo aperta a suo nome. Né appare ipotizzabile l'intenzione di recare danno al F. in considerazione del fatto che l'imputato non ha esplicato nella vicenda, come già detto, alcuna autonomia decisionale in ordine alla mancata concessione del prestito, vagliata e decisa da altri soggetti.

Lo stesso imputato F., ha dichiarato di non aver preso parte in alcun modo alla decisione di negare al L. il mutuo richiesto, decisione adottata dalla sede centrale superiore ed ha riferito di non aver nemmeno redatto personalmente il contenuto della lettera di cui all'imputazione, che materialmente era stata scritta in sua assenza da altro funzionario e da lui distratamente firmata al rientro dalle ferie. La teste B.R., escussa all'udienza del 7 ottobre 2003 ha confermato che la lettera in data 1 ottobre 1999 non era stata redatta dal F. che l'aveva solo firmata, insieme alle molte altre accumulate sul suo tavolo in sua assenza.

Per quanto sopra, in assoluta mancanza dell'elemento psicologico del dolo specifico richiesto dalla norma, l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M. — Visto l'art. 530 c.p.p. assolve F.B. dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.